

CAPITOLO QUINTO

“Con dui canali per capezzale e dui sotto ai piedi”

Norme comuni (o particolari) di Statuti di Confraternite

Rilevo qui le seguenti norme comuni (o particolari) di Statuti di Confraternite, riguardanti: **1)** Numero prescritto di confrati. Divieto per i confrati di far parte di un altro pio sodalizio e di ammettere confrati di un altro pio sodalizio; **2)** “Sacco”, ossia abbigliamento, dei confrati; **3)** Giorno dell’ammissione di confrati o di consorelle in un pio sodalizio; **4)** Solennizzazione di feste; **5)** “Vedere” o “sentirsi” o “udire” Messa quotidiana; **6)** Pie pratiche quotidiane del “farsi presente alla Maestà di Dio” e “avere innanzi la mente a Dio”; **7)** Pie pratiche sacramentali da osservarsi: **a)** Frequenza dei Sacramenti; **b)** Devozioni verso il SS. Sacramento; **c)** Partecipazione all’Esposizione del SS. Sacramento e giorni prescritti per essa; **d)** Partecipazione alla “Deposizione del SS. Sacramento, in chiesa madre”, in una Domenica di mese prestabilita; **e)** Celebrazione e partecipazione a Quarantore; **8)** Recita quotidiana del SS. Rosario e devozioni per la Madonna e altri Santi; **9)** Novene, con solennizzazione di specifici giorni antecedenti. Riti commemorativi nel Giovedì Santo; **10)** Onori funebri per confrati, per loro familiari, per “contribuenti” di Confraternite: **a)** Partecipazione a cortei funebri di confrati o di loro familiari; **b)** Celebrazione di Messe, in morte di un confrate; **c)** Usanze per il seppellimento di confrati, di familiari di confrati, di “contribuenti” di Confraternite; **d)** Recita, in Congregazione, dell’ufficio dei morti, nella prima riunione successiva alla morte di un confrate; **e)** Recita, in giorni stabiliti, dell’ufficio dei morti, per confrati o consorelle; **f)** Messe di suffragio per confrati, nel giorno della Commemorazione dei Defunti o nella prima riunione dopo tale giorno; **g)** Acquisto della Bolla della S. Crociata; **11)** Partecipazioni, obbligatorie per confrati, a “Esercizi”, processioni e questue: **a)** Partecipazione a Esercizi spirituali (con la disciplina, nel periodo quaresimale) e all’Adorazione della Croce; **b)** Partecipazione alla processione del Corpus Domini e sua Ottava e a quella di Maria SS. dei Miracoli; **c)** Partecipazione a processioni proprie di Confraternite; **d)** Partecipazione a “questue” (con “coppo” o con “tazza”) e alla cerca di grano, di mosto, di tonni; **12)** Norme sulla condotta da tenersi nelle processioni; **13)** Norme sul segreto da osservarsi per l’operato interno di una Congregazione; **14)** Norme sul comportamento da seguire, al termine di una riunione di Congregazione; **15)** Particolari “uffici” di confrati “Lanternieri” e “Portinai”; **16)** Possesso e funzione di particolari oggetti (“scapolare”, “insegna grande”, “abito per la protezione della SS. Trinità”, “catenella con la rubrica”); **17)** Usanza della Congregazione di S. Pietro di apprestare il 21 giugno un altare “nel piano della Maggiore Chiesa”, in onore di Maria SS. dei Miracoli; **18)** Distintivi (abitini o, dialettalmente, “abiteddi”) di Congregazioni; **19)** “Stendardi in fondo rosso” di Congregazioni; **20)** “Diritto” di portatori di stendardi e “bacchette”.

1) Numero prescritto di confrati. Divieto per i confrati di far parte di un altro pio sodalizio e di ammettere confrati di un altro pio sodalizio. Alcuni Statuti fissavano il numero dei confrati. Dovevano essere **33** i componenti della *Congr. della Mortificazione*, detta perciò “dei 33”. Nell’antico Statuto della *Confr. del Soccorso* era previsto il numero di **50** per i confrati. Altri, detti “soprannumerari”, subentravano ai defunti, secondo l’ordine cronologico della loro ammissione. Non più di **50** è il numero di confrati previsto dallo Statuto originario della *Comp. dell’Immacolata*. Non più di **72**, per Statuto del 1639, erano i confrati della *Comp. del S. Monte di Pietà*. **100** era il numero dei confrati assegnato alla *Comp. di S. Maria dello Stellario*. Con le disposizioni governative del 1781, fu previsto un numero non superiore a **100**; e tale numero si desume da Statuti del 1829 per la *Maestranza dei Muratori*, del 1832 per la *Maestranza dei “Ferrari e Chiavettieri”*,

del 1864 per i *confrati della SS. Trinità*, del 1913 per i *confrati di Maria SS. dei Miracoli*, del 1914 per i *confrati del SS. Sacramento*. In Statuti recenti non si indica un numero fisso. In vari Statuti si fa divieto ai confrati (è questo il 1° degli obblighi per i *confrati dei Sette Dolori di M. V.* nel 1728) di far parte di altra Congregazione e di ammettere confrati di altra Congregazione.

2) **“Sacco”, ossia abbigliamento, di confrati.** Chi voleva essere ammesso in una Confraternita, doveva prima farsi il “sacco”. Chi non se ne fornisse entro tre mesi, era licenziato (secondo il cap. 7° dello Statuto della *Confr. dell’Annunziata*). A tutte le cerimonie sacre si doveva partecipare col sacco. Chi trasgrediva, dopo triplice ammonizione, era espulso (per il cap. 7° dello Statuto della *Confr. del Soccorso*). Il sacco del confrate defunto restava alla Confraternita. Se il figlio di un confrate defunto voleva far parte della Confraternita, poteva acquistarlo, versando un’elemosina; e un qualunque familiare del defunto - previa offerta per Messe di suffragio per quest’ultimo - poteva acquistarlo, tutto o in parte. Per capitoli del 1604 della *Comp. di Maria SS. del Rosario*, se un confrate, senza legittima causa, rinunziava alla carica a cui era stato nominato, veniva “privato del sacco e cassato dalla Compagnia”. Uguale punizione era data al confrate assente nella processione del SS. Sacramento e agli amministratori della Compagnia che non pagassero quanto fosse “giusto” per la festa del SS. Rosario al priore del convento dei Domenicani.

3) **Giorno dell’ammissione di confrati o di consorelle in un pio sodalizio.** Di norma, l’ammissione di nuovi confrati o di nuove consorelle in un pio sodalizio si fa nel giorno festivo del Titolare o in un altro giorno previsto dallo Statuto. Per es. nella *Congr. femminile della SS. Trinità* (cfr. Statuto del 1936, art. 6) le ammissioni delle nuove consorelle erano fissate “in occasione delle Quarantore o della Funzione delle Sette Parole”.



Chiesa della SS. Trinità.

4) **Solennizzazione di feste.** Oltre a quella del Titolare, solitamente ogni Confraternita solennizza altre feste. La *Comp. dell’Annunziata*, come si legge ancora nel suo Statuto del 1905, solennizzò quelle di S. Biagio, di S. Giuseppe, di Maria SS. Annunziata, del Lunedì dell’Angelo. Secondo i cap. 1° e 5° dello Statuto, la *Comp. del S. Monte di Pietà* solennizzò la festa di S. Caterina V. e M. al 25 novembre (e il confrate assente ingiustificato nella Comunione generale veniva espulso), il Lunedì Santo e il 2 Novembre: in queste due ricorrenze, i confrati andavano in processione alla chiesa di S. Ippolito e assistevano alla Messa di suffragio per gli appestati del 1575 inumati nell’attiguo cimitero. Lo Statuto della *Comp. di S. Maria dello Stella-rio* (del 1602) obbligava i confrati a intervenire alla Messa can-

tata nella festa della Titolare (1°8 settembre) e a “fare la Santa Comunione ad honore della Nostra Signora”. Per Statuto, la *Comp. di Maria SS. del Rosario*, oltre alla festa della Titolare nella prima Domenica di Ottobre, solennizzava, come “feste maggiori”, quelle di S. Domenico, Natale, Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini. La solennizzazione della festa dei SS. Crispino e Crispiniano (25 ottobre) era prescritta dal cap. 2° dello Statuto della *Maestranza dei Calzolai*; quella dei SS. Quat-

tro Coronati (8 novembre) dal cap. 1° dello Statuto della *Maestranza dei Muratori*. La festa di S. Nicolò di Bari (6 dicembre) era solennizzata dalla *Comp. dei Bianchi*; quella di S. Eligio (25 giugno) dalla *Maestranza dei "Ferrari e Chiavettieri"*. Nella festa della Titolare (8 settembre), tutti i confrati della *Comp. di S. Maria dello Stellario* facevano la Comunione nella Messa cantata. L'ultima Domenica d'agosto, la *Comp. della Madonna di Tutte le Grazie* solennizzava la festa della Titolare, "con apparati, luminarii, messa cantata e pompa solita". La *Congr. della Buona Morte*, per Statuto del 1769, celebrava la festa dell'Addolorata, venerata nella chiesa di S. Oliva. Lo Statuto del 1876 prevede, come festa della *Congr. femminile di Gesù, Maria e Giuseppe*, quella del Patrocinio di S. Giuseppe (terza Domenica dopo Pasqua), da solennizzarsi con Comunione generale. Come feste proprie della *Congr. del SS. Crocifisso*, lo Statuto del 1876 indica quelle del Trionfo della Croce (2° venerdì di marzo), dell'Invenzione della Croce (3 maggio), dell'Esaltazione della Croce (14 settembre) e dei Sette Dolori di Maria (15 settembre). Per convenzione stabilita col parroco di S. Francesco di Paola il 2 maggio 1942, la suddetta Congr. faceva celebrare l'8 maggio "una Messa cantata in onore di S. Michele Arcangelo, suo Protettore Speciale". Festa principale della *Congr. maschile della Madonna di Pompei*, con sede nella chiesa di S. Tommaso, per Statuto del 1897, fu quella dell'8 maggio, solennizzata con Comunione generale. Con Comunione generale, la *Pia Associazione "Le Predilette di Maria"*, fondata nel 1901 nel Santuario, solennizzò, come festa propria, il 15 aprile (giorno anniversario dell'incendio avvenuto nel 1890 nella propria cappella di Maria SS. dei Miracoli), con applicazione di una Messa per tutte le associate viventi; e, come altre feste, la domenica precedente al 21 giugno, il 21 giugno e i giorni dell'Annunziazione, Assunzione, Natività di Maria e Immacolata Concezione, di Natale e Pasqua, della Madonna della Neve (5 agosto) e il giorno conclusivo del Mese di Maggio. La *Pia Associazione delle Dame di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù*, rifondata nel 1907 al Soccorso, oltre alla festa della sua Patrona (31 maggio), solennizzava, con Comunione generale, le feste della Concezione, Natività, Annunziazione, Purificazione, Assunzione e Maternità di Maria, e quelle del S. Cuore di Gesù, Natale, Epifania, Pasqua e Ascensione. La *Congr. femminile della Buona Morte*, fondata nel 1913 nella chiesa del Collegio, per feste proprie ebbe quelle dell'Invenzione della Croce (3 Maggio), del Preziosissimo Sangue (1° Luglio) e dell'Esaltazione della Croce (14 settembre): in una di esse si procedeva all'ammissione solenne delle Congregate. La *Congr. del SS. Salvatore*, fondata nel 1925 nell'omonima chiesa, solennizzò, la Domenica dopo il 6 agosto, la propria festa con Messa "applicata a tutti i confrati", e la festa di S. Lucia (13 dicembre). La Comunione generale fu prescritta - per i confrati della *Congr. di Maria SS. del Carmelo*, rifondata nel 1927 al Soccorso - nelle seguenti feste: in quella della Titolare (16 luglio), solennizzata con triduo di Quarantore dal venerdì alla domenica nella settimana inclusiva della festa suddetta; a Natale, Pasqua e 21 giugno. La *Congr. femminile di Maria SS. Ausiliatrice*, fondata nella chiesa della SS. Trinità nel 1936, celebrava la novena in onore di Maria Ausiliatrice dal 15 al 24 maggio (festa della medesima), e il 31 gennaio la festa di S. Giovanni Bosco. Al 2 febbraio è fissata dallo Statuto la festa propria della *Congr. di Maria SS. della Salute*, fondata nel 1944 nella chiesa di S. Francesco d'Assisi. Le *Congr. maschile e femminile di S. Giuseppe Lavoratore*, fondate nel 1947 nella chiesa parrocchiale intestata al Patriarca, celebravano, oltre alla festa del Titolare (1° Maggio), quella dello Sposalizio di S. Giuseppe (23 gennaio). Le *Congr. maschile e quella femminile di Maria SS. di Fatima*, fondate nel 1949 nella chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, solennizzavano la festa della Titolare il 13 maggio, preceduta dalla solennizzazione dei sette primi sabati nei mesi da novembre a maggio. Per Statuti del 1964 e del 1998, la *Confraternita del SS. Crocifisso*, con sede nella parrocchia S. Francesco di

Paola, celebra, nella terza Domenica di Maggio, la sua festa con Quarantore che si solennizzano anche nel venerdì e nel sabato precedenti.

5) “Vedere” o “sentirsi” o “udire” Messa quotidiana. Il rito della Messa è, per le Confraternite, “il maggiore atto di culto, la principale tra le devozioni, quella più meritoria e portatrice di grazie. Esso testimonia la collegialità dell’istituzione. Durante la funzione, i confrati pregano non solo per se stessi, ma per la salvezza delle anime dei fratelli defunti” (S. MUSELLA, *Dimensione sociale e prassi associativa di una Confraternita napoletana nell’età della Controriforma*, in *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d’Italia*, a cura di Giuseppe Galasso e Carla Russo, Napoli, Guida, 1980, v. I, p. 370-71). Vari Statuti esortano i confrati alla Messa quotidiana. Nel cap. 7° dello Statuto, i **confr. di Maria SS. del Soccorso** sono esortati a “vedere, quanto più frequentemente ponno, il Sacrificio della Santa Messa, perché aiuta assai a ridurre l’huomo al stato della perfectione”. Se ne sono impediti, devono recitare 5 Pater e 5 Ave “in honore delle cinque piaghe di Giesù Cristo, mezzo efficace per havere, nell’hora della morte, aperte le porte del Paradiso”, e pregare “per l’augumento della fede, unione fra Prèncipi Cristiani et estipatione dell’Heresie: il tutto ad intentione del Sommo Pontefice, per magior servitio di Dio”. Al cap. 15°, lo Statuto della **Congr. nott. della SS. Trinità**, fondata nel 1597 nella chiesa del Soccorso, prescrive l’obbligo giornaliero di “veder Messa”; e, se impediti, “dire cinque Pater noster e cinque Ave in onore delle cinque piaghe di Cristo Signor nostro, et una Salve Regina”, “per aumento della Congregatione et unione fra Prèncipi Cristiani et exterpationi del heresie”. Il 9° degli obblighi prescritti nel 1728 ai confrati della **Congr. dei Sette Dolori di M. V.** è quello di confessarsi, non soltanto la prima Domenica di mese, ma “una volta di più ogni settimana” e di “sentirsi ogni mattina la S. Messa” (nonché di “visitare l’infermi nell’Ospedale e li Carcerati, almeno il giorno di festa”). Lo stesso obbligo (per l’art. 17° dello Statuto del 1769) vige per i confrati della **Congr. di Maria SS. del Lume**.

6) Pie pratiche quotidiane del “farsi presente alla Maestà di Dio” e “avere innanzi la mente a Dio”. Ai confrati della **Congr. dei Sette Dolori di M. V.** si prescrive, nell’11° e 12° degli obblighi sanciti nel 1728: ciascuno, “ogni mattina, almeno per una quarta d’ora, levandosi dal letto, genuflesso, o in casa, innanzi l’immagine del Crocifisso, o in Chiesa, e prima di dar principio al lavoro, riceva da Dio la sua grazia e benedizione; sicché, secondo il luogo opportuno d’ognuno, procuri di *farsi presente alla Maestà di Dio*, l’adori e poi lo ringrazj d’averlo fatto risvegliare vivo per quel giorno, giacché poteva farlo morire; s’offerisca secondariamente tutto per suo servizio, con protestarsi di non offenderlo più in quel giorno”; poi, dopo qualche meditazione spirituale e con la S. Benedizione del Signore, “vada a dar principio” al lavoro. E tutti “procurino sempre, in quella giornata, mentre lavorino, di *avere innanzi la mente a Dio*, che l’osserva nelli penzieri, nel travaglio”, ossia durante il lavoro, “e nelle parole, come pure stare vigilantissimi a non far cosa che possi offendere la Maestà di Dio”, ma cerchino di “mantener sempre la pace in casa; siino sempre colla pazienza, con quella che ebbe la Madre Addolorata ai piedi della Croce”. Così comportandosi, daranno “buono esempio” e acquisteranno “meriti per il Paradiso”. Anche lo Statuto del 1728 della **Congr. dell’Opera Santa della Misericordia**, al cap. 14°, raccomanda a ogni congregato, oltre all’obbligo della Messa quotidiana, quello di visitare “almeno due volte al giorno, il SS.mo Sacramento dell’altare, al quale porterà specialmente affetto: cioè la mattina, nel primo uscir dalla casa, chiedendogli il buon giorno e la quotidiana provvidenza, e la sera, chiedendogli, prima di ritirarsi alla casa, la S. Benedizione. Procuri, trovandosi (*il SS. Sacramento*) esposto nelle Chiese, di andarvi, per trat-

tenersi qualche tempo in orazione”, e di accompagnare il Viatico per gli infermi, incontrandolo per strada. Lo Statuto del 1876 prescrive alle consorelle della *Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe* la recita quotidiana di un Pater, Ave e Gloria e di specifiche giaculatorie “ai Titolari della Congregazione, secondo l’intenzione del Sommo Pontefice e i bisogni della Santa Chiesa”.

7) Pie pratiche sacramentali da osservarsi: a) Frequenza dei Sacramenti. In molti Statuti (per es., al cap. 7° di quello della *Confr. del Soccorso*) si raccomanda “la frequenza delli SS. Sacramenti”. Riferisco, per domeniche di mese, l’obbligo della Comunione previsto in Statuti di Confraternite. Obbligo della Comunione per la prima domenica di mese. Nel 17° cap. dello Statuto della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.* si prescrive ai confrati l’obbligo di confessarsi e comunicarsi “quanto più spesso possono, in particolare in *ogni prima Domenica del mese*” (pena la loro cancellazione) e prima di eseguirsi l’elezione degli ufficiali. - Obbligo della Comunione per la seconda domenica di mese. Lo Statuto della *Confr. dell’Annunziata* (cap. 5°) prescrive a ogni fratello di “*intervenire ogni seconda Domenica (di mese) per la Santa Comunione*”. - Obbligo della Comunione per la terza domenica di mese. Lo Statuto della *Comp. del SS. Sacramento* (al cap. 3°) ordina che, *ogni terza domenica di mese*, provveda ognuno, vestito col sacco, “a confessarsi e comunicarsi nella messa cantata”, in chiesa madre. Nel 2° dei Capitoli della *Congr. dei Chierici* (1608) si prescrive al novizio di fare, durante il noviziato, “la Confessione generale e la santa Comunione nella *terza Domenica di ogni mese*”. Il chierico, ammesso a confrate nella suddetta Congr., è obbligato, “in *ogni terza domenica*, fare la Comunione nella Messa solenne in chiesa madre, e nell’Epifania, durante l’esposizione del Sacramento per le Quarantore”. L’obbligo di confessarsi e comunicarsi è fissato a *ogni terza Domenica di mese* anche dal cap. 15° nello Statuto della *Congr. nott. di S. Maria del Miele*, del 1662. Chi ne fosse stato impedito, doveva comunicarsi nella prima festa successiva, altrimenti era gravemente penitenziato ed espulso, se persisteva a non comunicarsi; nel cap. 17° si prescrive di confessarsi e comunicarsi “in *tutte le sette feste principali della Madonna*”, nonché di digiunare “in tutte le vigilie di tutte dette feste”. Il cap. 5° dello Statuto per la *Congr. del SS. Viatico* (1765) prescrive di comunicarsi *ogni terza Domenica di mese*. Anche lo Statuto della *Congr. del SS. Crocifisso*, del 1876, obbligava i confrati a comunicarsi *ogni terza Domenica di mese*: obbligo oggi prescritto nella seconda Domenica di mese, per Statuto del 1998. - Obbligo della Comunione per la quarta domenica di mese. Il 14° dei cap. della *Congr. nott. di Maria SS. dello Stellario*, fondata nel 1626, obbliga ogni congregato a confessarsi “in *ogni Domenica del mese*, e, ove sia degno, comunicarsi”; e il 16° ordina per ogni sabato il digiuno in onore della Titolare e la confessione, oltre che in *ogni quarta Domenica di mese*, “in *tutte le sette feste principali della Madonna*”, con digiuno “in tutte le vigilie di tutte dette feste”. - Obbligo della Comunione in particolari giorni. Per Statuto del 1751, i confrati della *Congr. del Cristo coronato di spine* dovevano “confessarsi e comunicarsi in *ogni primo Venerdì di ogni mese*”. Lo Statuto del 1824 prescrive ai *congregati di Gesù, Maria e Giuseppe* di “comunicarsi nelle *due feste del Patriarca*” (19 marzo e terza Domenica di Pasqua); lo Statuto del 1876 obbliga le *consorelle di Gesù, Maria e Giuseppe* “a confessarsi e comunicarsi ogni 19 di mese”.

b) Devozioni per il SS. Sacramento Al 10° degli obblighi, prescritti nel 1728 ai *confrati dei Sette Dolori di M. V.*, figura quello di “essere divoti del SS.mo Sacramento dell’Altare”, accompagnarlo nelle processioni del Viatico, e “visitarlo quando sta esposto, per nostro amore, sopra l’altare”. Si prescrive inoltre: “Prima d’andare a casa, la sera, finito il lavoro”, ognuno “si porti in una Chiesa Sagramentale, lo visiti, lo ringrazj de’ benefici ricevuti nel giorno e lo preghi a custodirlo in

quella notte; e se si trova qualche peccato, gli domandi perdono con un atto di perfetto dolore, e poi, domandandogli la S. Benedizione, se ne vada in casa colla pace di Gesù”.

c) Partecipazione all'Esposizione del SS. Sacramento in giorni prescritti. Alcuni Statuti prevedono, per confratelli o consorelle, il diritto di fruire di preci “pro proximo” (o proxima) “moriante”, con Esposizione del SS. Sacramento, a tabernacolo aperto, per tre ore in ciascuno dei tre giorni assegnati. In alcuni Statuti è prescritta, in giorni stabiliti, l'Esposizione del SS. Sacramento. Si legge nel cap. 8° dello Statuto della *Congr. del Purgatorio*: “Ciascuno *primo Lunedì del mese*, dalla mattina sino a mezzo giorno, si esporrà il SS.mo Sacramento, come al solito; e le Domeniche precedenti a detti primi Lunedì andrà un Fratello assegnato dagli ufficiali questurando (*ossia questuando*) per la Città la elemosina, per ajuto della spesa della Congregazione per detta Esposizione”. Secondo il cap. 16° della *Congr. notturna della SS. Trinità* con sede nella chiesa omonima, i congregati “devono esser devoti della Passione di nostro Signore e del SS.mo Sacramento dell'altare, ché devono almeno riceverlo due volte al mese, e visitarlo ogni giorno, o almeno in ogni Domenica, esposto nella nostra Matrice, e ricevere da esso la sua santa benedizione; e procurare, essendo in città, di associarlo di giorno e di notte, qualora uscirà egli per viatico agli infermi, e di sentire ogni giorno la Santa Messa, e rispettarli le sue chiese. Ma con specialità deve ogni fratello mostrare il suo amore e devozione al SS.mo Sacramento *nel tempo delle 40 Ore* di nostra Congregazione” (tali Quarantore si solennizzavano con il terzo giorno coincidente con la Domenica di Pentecoste), “nelle quali deve spesso visitarlo, sentire le Prediche, confessarsi e comunicarsi nella Messa solenne del primo giorno ed associarlo nell'ultimo giorno nella nostra solita processione”. L'inadempiente di tali obblighi era “gravemente corretto e castigato” dal Padre spirituale.

d) Partecipazione alla “Deposizione del SS. Sacramento, in chiesa madre”, in una Domenica di mese prestabilita. In una Domenica di mese prestabilita, i componenti di una Confraternita andavano, col Padre spirituale in cotta e stola, in chiesa madre, dov'era esposto il SS. Sacramento, per assistere alla sua “Deposizione”. Per norma dello Statuto del 1597 (ribadita in quello del 1864 e in quello del 1873), i confrati della *Congr. nott. della SS. Trinità* intervenivano “nelle *secondo Domeniche di mese*, dopo pranzo, con l'abito esteriore in dorso, a deponere il Santissimo nella Madrice Chiesa, siccome anche a far l'ora di Adorazione nelle altre Congregazioni”. Il cap. 15° dello Statuto della *Congr. nott. di Maria SS. dello Stellario* prescriveva: “Ogni *quarta Domenica di mese*, tutti i fratelli, ad ora che suonerà il segno della Maggiore Chiesa per associare il SS. Sacramento, venghino in Congregazione, e ognuno anderà alla Maggiore Chiesa”, per la Deposizione del Santissimo. Al ritorno nella propria chiesa, i congregati recitavano la Litania della Beata Vergine. Nel 16° dei Capitoli della *Congr. notturna di S. Maria del Miele*, la stessa prescrizione è posta per “ogni *quinta Domenica del mese*”.

e) Celebrazione e partecipazione a Quarantore. Ogni Confraternita celebrava le sue Quarantore. Il cap 20° della *Congr. nott. della SS. Trinità* (del 1597), con sede nella chiesa del Soccorso, prescriveva: “Poiché l'oratione delle quarant'ore è grata et accetta a sua Divina Maestà, pertanto s'ordina che la Congregatione habbia da fare oratione alle quarant'ore una volta l'anno, cioè l'ultima Domenica di Carnevale, obbligando a tutti fratelli ad assistere a questa festività”. L'art. 36 dello Statuto (del 1864) della stessa Congregazione prescrive che i congregati, “nei giorni che si celebrano le Quarantore e il giorno della Pentecoste”, devono “comunicarsi e assistere alle funzioni delle Quarantore, per le quali dovranno cooperarsi a raccogliere delle elemosine e sono tenuti di corrispondere la somma in non meno di centesimi ventuno ciascuno”. Il cap. 8° della *Congr. del Purgatorio* ordinava: “Si esporrà il SS.mo Sacramento la mattina della solennità di Tutti i Santi, finché

si finisca l'adorazione delle 40 Ore, per suffraggio de' Fedeli defonti, con quella solennità che si convene". E per "maggior decoro" di essa, i confrati dovevano questuare "per due mesi prima". Il cap. 25° dello Statuto della *Congr. nott. di S. Maria del Miele*, prescriveva che, per le Quarantore da solennizzarsi nei primi tre giorni di maggio, il Padre Lettore, la Domenica sera di Pasqua, incaricasse "due o più fratelli" di questuare per tutta la Città, le elemosine dei devoti, "per spese di apparati e cera". I confrati della *Congr. nott. di Maria SS. dei Miracoli*, per l'art. 7° dello Statuto del 1751, dovevano "portarsi processionalmente nella Ven. Chiesa di Maria SS. dei Miracoli", per "assistere alla deposizione del Ven.le" il 24 giugno, ultimo giorno delle Quarantore che vi si solennizzavano. Le Quarantore proprie della suddetta Congregazione (26-28 luglio) si chiudevano con solenne processione del SS., accompagnato dai confrati e dal clero nel quartiere di S. Giacomo, e con Benedizione da farsi "nel piano della chiesa", se questa non bastasse a contenere il popolo. Per Statuto del 1751, la *Congr. del Cristo coronato di spine* solennizzava le sue Quarantore nel primo venerdì di marzo e nei due giorni seguenti. La *Congr. del SS. Crocifisso*, per Statuto del 1876, solennizzava nel secondo venerdì di marzo la festa del Trionfo della Croce e, in esso e nei due giorni seguenti, le sue Quarantore, con comunione generale nella Domenica. Oggi queste Quarantore sono collocate al venerdì e sabato precedenti la terza Domenica di maggio, conclusiva di esse.

I confrati, se invitati, potevano accedere alle Quarantore solennizzate da altre Confraternite. Il 21° dei Capitoli della *Congr. nott. di Maria SS. dello Stellarario* ordinava: "Quante volte alcuna Congregazione facesse l'orazione delle Quarant'ore e fosse invitata la nostra Congregazione d'andare a far l'ora, siano obbligati andar tutti i fratelli, anche in processione, devotamente, con candele e torcie, per onore del SS. Sacramento; ed avendo finito divotamente l'ora, se ne torneranno in processione in Chiesa, dove si dirà la Litanìa della Beata Vergine". Uguale prescrizione è nel cap. 22° della *Congr. nott. di Maria SS. del Miele*. Il cap. 4° dello Statuto del 1824 invita i confrati della *Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe* a venire "alla processione dell'ultimo giorno di Carnovale nella Chiesa del Collegio, per la fine delle 40 ore".



S. Maria del Miele, tavola attribuita a Guglielmo di Pesaro, del sec. XV (chiesa di S. Paolo).

8) Recita quotidiana del SS. Rosario e devozioni per la Madonna e altri Santi. Alcuni Statuti prescrivono ai confrati la recita quotidiana del SS. Rosario e altre particolari devozioni. Nel 17° dei capitoli della *Congr. nott. di Maria SS. del Miele* "si ordina che tutti i fratelli abbiano a recitare ogni giorno la corona del SS. Rosario, con farsi scrivere fratelli di detto SS. Rosario nel Venerabile Convento di S. Domenico, per guadagnare le indulgenze che copiosamente sono state concesse a detti fratelli". Il 14° cap. della *Congr. dell'Opera Santa* prescrive: "Non passi giorno nel quale (ogni confrate) non mostri qualche speciale segno di amore" per la Madonna, "regalandole, oltre la Corona ed altre orazioni vocali, qualche atto di mortificazione, particolarmente nelle sue sette feste, e con aggiungervi la S. Comunione". E prescrive, oltre alla "divozione di Maria e di Gesù, quella del Patriarca S. Giuseppe, dell'Angelo Custode e di S. Giuseppe d'Arimatea e S. Nicodemo, patroni della Congregazione".

9) Novene, con solennizzazione di specifici giorni antecedenti. Riti commemorativi nel Giovedì Santo. Per la *Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe* lo Statuto del 1824 ordina la solennizza-

zione dei sette mercoledì del Patriarca S. Giuseppe e degli esercizi spirituali di S. Ignazio, da farsi nella novena del Patriarca. Lo Statuto del 1891 della *Congr. delle Figlie di Maria Immacolata*, con sede al Collegio, prescrive la solennizzazione del novenario precedente l'8 dicembre, delle feste principali di Maria e del mese di Maggio. Altre prescrizioni statutarie riguardano riti commemorativi, nel Giovedì santo. Al cap. 9°, lo Statuto originario della *Comp. del SS. Sacramento* prescrive che la sera del Giovedì Santo, al rientro dalla visita dei Santi Sepolcri nelle chiese della città e del suo borgo, "tutti i confrati resteranno nell'oratorio, per la (*rievoazione dell'Ultima*) Cena, considerando ivi il Mistero (*dell'istituzione dell'Eucarestia*) di Cristo Signor nostro". Lo Statuto della *Comp. del S. Monte di Pietà* (al cap. 18°) descrive il rituale per la commemorazione della Cena e della Lavanda, la sera del Giovedì santo. Lo Statuto originario della *Comp. dell'Immacolata* (al cap. 13°) prescrive che il Giovedì santo "devono tutti li fratelli intervenire alla Compagnia, la mattina col sacco, per fare la Santa Communion, la sera, per la processione notturna ed altre funzioni che si faranno in detta Compagnia, cioè a dire alla Cena, Lavanda de' piedi etc.". L'art. 36 dello Statuto del 1864 prescrive ai confrati della *Congregazione della SS. Trinità* che essi, confessati e comunicati, si riuniscano nell'omonima chiesa, "il giorno in cui sarà celebrata la Cena".

10) Onori funebri per confrati, per loro familiari, per "contribuenti" di Confraternite: a) Partecipazione a cortei funebri di confrati o di loro familiari. Era (ed è) obbligatoria la partecipazione di confrati al corteo funebre di un confratello o di familiari di lui. Chi non ubbidisse al comando dei superiori di portare la bara del confrate o della moglie o dei figli di lui, era escluso dalla Confraternita (cap. 4° dello Stat. della *Maestranza dei Calzolai*).

b) Celebrazione di Messe, in morte di un confrate. In morte di un confrate, i confratelli dovevano contribuire alla celebrazione di Messe in suo suffragio. Il 15° dei Capitoli della *Comp. del SS. Rosario* prescrive: "Morendo uno dei fratelli di detta Compagnia, ogniuno dei fratelli sia obbligato pagare tari uno, ad effetto di farci celebrare tanti missi del s.mo rosario nel nostro convento" (quello dei Domenicani di S. Maria della Stella), "per liberatione del anima di detto fratellò dalle pene del purgatorio; et diti denari li habbia a rescotiri il procuratore o rectore di detta compagnia et consignarli al vicario" del convento, perché "habbi cura di farci celebrare dite misse". Nel 16° dei Capitoli della *Comp. della Madonna di Tutte le Grazie* e nel 5° dei patti tra i confrati e i frati del convento di S. Maria di Gesù, si ordina che, nel giorno del funerale di un confratello, "sia obbligata la Compagnia, con l'elemosina della solita taxia (*ossia tassa*), farli cantare una messa, in quel medesimo giorno pigliarci una Bolla (*della Crociata*) e far celebrare messi n. 33 all'Altare della Titolare" dai frati del convento di S. Maria di Gesù.

c) Usanze per il seppellimento di confrati, di familiari di confrati, di "contribuenti" testamentari di Confraternite. Il 5° dei capitoli della *Comp. di S. Maria dello Stellario* dispone che, per il seppellimento dei confrati, "li fratelli cadaveri si porteranno con grandissima povertà, cioè vestiti del sacco, con dui canali (*ossia tegole*) per capezzale, e dui sotto ai piedi, e (*così*) li seppelliranno li stessi fratelli, con le proprie mani, nella sepultura". Per seppellire nella fossa mortuaria della Compagnia i propri figli, i *confrati di S. Maria di Tutte le Grazie* dovevano dare al convento di S. Maria di Gesù mezzo rotolo di candele (o 4 tari), se i figli fossero di età inferiore a 7 anni; un rotolo di candele (o 8 tari), se fossero di età superiore. Per il seppellimento di "contribuenti" nella fossa della sua chiesa, l'*Opera Santa della Misericordia*, oltre a "fare sonare, a sue spese, per un'ora e mezza, le due campane grandi della Madrice, quelle di S. Oliva e del Soccorso" e ad espletare altre formalità, esigeva 5 tari per la concessione della sepoltura e 15 messe da celebrarsi. Oltre ai

congregati, i “contribuenti” testamentari per la *Congr. del Purgatorio* avevano diritto a essere accolti nella sepoltura di essa (per atto del 22 aprile 1612 in not. Antonino Vaccaro).

d) Recita, in Congregazione, dell'ufficio dei morti, nella prima riunione successiva alla morte di un confrate. In Congregazione, nella prima riunione successiva alla morte di un confrate, si recitava l'ufficio dei morti, in memoria di lui. Secondo il cap. 17° della *Congr. notturna di Maria SS. dello Stellario*, “morendo qualche fratello, il primo mercoledì di Congregazione”, tutti i confrati reciteranno “l'ufficio per l'anima di quello”. E secondo l'art. 21° dello Statuto della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.*, nella prima adunanza dopo la morte di un confrate, tutti dovevano recitare in chiesa per lui l'ufficio dei morti (chi non sapesse leggere, diceva il Rosario) e raccogliere un'elemosina per fargliene dire Messe, e “il primo Lunedì seguente fargli cantare una Messa nell'altare maggiore, con prendersi la Bolla della S. Crociata”. L'art. 14° dello Statuto (del 1728) della *Congr. dell'Opera Santa* prescriveva i riti seguenti: recita dell'ufficio dei morti o della corona del Rosario, nella prima riunione dopo la morte di un confrate; applicazione degli esercizi, in suffragio del defunto, per un mese; celebrazione di cinque Messe; esecuzione, in Congregazione, di una Via Sacra; celebrazione, nell'oratorio, di una Messa cantata, versandosi 2 tari ai coristi e 3 tari ai chierici.

e) Recita, in giorni stabiliti, dell'ufficio dei morti, per confrati o consorelle. Lo Statuto della *Congr. del Purgatorio* al cap. 5° ordinava: “Tutti i Fratelli, per ogni Lunedì sera di ciascheduna settimana, al segno solito della Campana, venghino in Congregazione a recitare l'ufficio dei Morti”. Chi non partecipasse per un anno a tale rito, era cancellato dalla Congregazione. Lo Statuto del 1864 della *Congr. della SS. Trinità* all'art. 36 prescriveva ai confrati di congregarsi in chiesa, in tutti i primi mercoledì di mese, “per recitare l'ufficio dei difonti”. La *Congr. di S. Pietro* (per Statuto del 1618) obbligava i suoi componenti a “intervenire all'Essequie e Suffragii per li Fratelli Defonti, alle Messe cantate con la cotta, e all'ufficio dei Morti, in ogni primo lunedì di mese, e nella morte di ciascun Fratello”. Si legge nel cap. 17° della *Congr. nott. di Maria SS. dello Stellario*: “In ogni mercoledì del mese, siano obligati tutti i fratelli recitare un Notturmo con le laudi dell'ufficio de' defunti; e chi non saprà leggere, dirà la Corona del SS. Rosario per li detti”. La stessa prescrizione è nel Cap. 18° della *Congr. nott. di Maria SS. del Miele*; alla suddetta prescrizione, nel 16° dei Capitoli della *Comp. di S. Maria di Tutte le Grazie*, è assegnato il primo lunedì del mese. E ogni primo Lunedì di mese, i confrati dei Sette Dolori di M. V. recitavano “unitamente un Notturmo dell'Ufficio de' Morti, in sussidio delli Fratelli Difonti”, e chi non sapesse leggere diceva il Rosario. Nella *Congr. del Cristo coronato di spine*, nel primo venerdì dopo la morte di un confrate, si applicavano in suo suffragio “gli esercizi spirituali d'una intiera settimana” e si recitava “in comune la terza parte del Rosario”. Lo Statuto della *Congr. femminile di Gesù, Maria e Giuseppe*, del 1876, prescrive, nella riunione di ogni mercoledì, la recita della “terza parte del S. Rosario, in suffragio delle sorelle defunte e per le Anime benedette del Purgatorio”.


f) Messe di suffragio per confrati, nel giorno della Commemorazione dei Defunti o nella prima riunione dopo tale giorno. Il 2 novembre le Confraternite commemoravano i confrati defunti. In tale giorno, secondo il 14° dei capitoli della *Comp. del Rosario* (del 1604), i confrati dovevano “fare celebrare una missa cantata per tutti fratelli defuncti”, e “fari li quattro anniversarij, facendoci cantare la messa et ogniuno (debba) contribuirli la parti sua”: era cioè consuetudine che i confrati, morti durante l'anno di un pio sodalizio, fossero commemorati per altri quattro anni seguenti. Secondo il cap. 12° dello Statuto della *Conf. del Soccorso*, i confrati dovevano far cantare, nella loro chiesa, “una Messa per l'anime de' fratelli defuncti”; e chi sapeva leggere, doveva “dire l'ufficio delli morti altrove, con fare il soprafosso”, ossia il tumulo finto. La *Congr. del Purgatorio* (al

cap. 5° dello Statuto) prescriveva che tutti i congregati si riunissero nella chiesa di S. Oliva, “nel primo vespro” del 2 Novembre, “a recitare l’ufficio de’ Defonti, e la mattina seguente” assistessero alla Messa solenne, con Comunione generale in suffragio delle Anime del Purgatorio: e ciò in coincidenza con l’ultimo giorno delle S. Quarantore, che la Congregazione solennizzava dall’1 al 3 novembre. Per Statuto del 1864, la **Congr. della SS. Trinità** obbligava i confrati a intervenire il 2 Novembre “alla messa solenne per le Anime tutte del Purgatorio e fratelli difonti”. Lo Statuto della **Congr. del SS. Viatico**, che fissava l’inizio delle adunanze al primo giovedì dopo la Commemorazione dei Morti, prescriveva: “Ed allora si faranno i funerali ai nostri confratelli defunti, incominciando il primo (giovedì) per tutti confratelli, il secondo (giovedì) per i Direttori (spirituali) defunti, il terzo (giovedì) per i confratelli defunti durante l’anno”. Nel cap. 5° dello Statuto del 1824 della **Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe**, “il funerale per tutti fratelli difonti” era prescritto “nel primo mercoledì dopo il primo di Novembre”.

g) Acquisto della Bolla della S. Crociata. Secondo il cap. 7° dello Statuto della **Congr. del Purgatorio**, “Fratelli e sorelle della Congregazione che daranno un grano il Vennerdi di ogni settimana, o più, saranno nella morte partecipi, pel suffraggio, di trenta Messe, una delle quali per li Fratelli si canterà con Ministri (*ossia Sacerdoti*), della bolla della Santa Crociata, e di tutte quelle indulgenze e grazie concesse dalli Sommi Pontefici”. La Bolla era acquistata annualmente; e chi mancasse di farlo per due anni, era del tutto escluso dai suffragi concessi. Il cap. 17° dello Statuto della **Congr. nott. della SS. Trinità**, fondata nel 1597 nella chiesa del Soccorso, ordinava che “ogni Congregato habbia da dare (*ogni anno*) per elemosina grana dieci, ad effetto di prendere la Bolla della Santissima Crociata per l’Anima del primo fratello che passerà da questa all’altra vita, e farli cantare una Messa solenne in Congregazione, e del resto farli celebrare tante Messe bascie” (*ossia basce: lette e non cantate*). Sulla Bolla della S. Crociata, v. C. CATALDO, *I giardini*, cit., pp. 383-84.

11) Partecipazioni, “obbligatorie” per confrati, a “Esercizi”, processioni e questue: a) Partecipazione a Esercizi spirituali (con la “disciplina”, nel periodo quaresimale) e all’Adorazione della Croce.

Il 3° dei Capitoli della **Congr. dei Chierici** (1608) prescriveva: “Il Novitio, innanti che sia ammesso e ricevuto, deve portare una disciplina come strumento di mortificazione”. Nelle Confraternite, gli Esercizi spirituali, specialmente nel periodo quaresimale, si concludevano con l’autoflagellazione dei confrati con la “disciplina”, ossia con un flagello penitenziale, e con l’Adorazione della Croce: dopo la recita di preghiere e inni, tutti i confrati a due a due andavano in ginocchio a baciare il Crocifisso posto per terra su un cuscino, e in silenzio e devotamente uscivano dall’oratorio. Esercizi con autoflagellazione e Adorazione della Croce si eseguivano *il Martedì e il Sabato sera* dalla **Congr. nott. della SS. Trinità**. La **Congr. della Madonna del Lume** (per Statuto del 1769) eseguiva l’Adorazione della Croce in tutte le *Domeniche di Quaresima*. Per il 12° dei Capitoli del 1662, la **Congr. nott. di S. Maria del Miele** eseguiva Esercizi *il Mercoledì e la Domenica sera*, e vi erano ammessi anche i novizi. Il 18° dei Capitoli della **Comp. della Madonna di Tutte le Grazie** prescrive: anche il novizio “per dui mesi intervenga la ter-



Flagelli penitenziali della Congregazione di Gesù, Maria e Giuseppe (foto tratta dall’opera, edita da G. Barone nel 1969, sulla suddetta Congregazione).

za *Domenica* agli soliti exercitij della Compagnia e Comunione generale”. “Mancando fra questo tempo, senza legitima causa, sia escluso” dall’ammissione a confrate. Anche il 18° Capitolo della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.* ordina che i confrati facciano gli esercizi il *Lunedì* e il *Venerdì*.

b) Partecipazione alle processioni del Corpus Domini e sua Ottava e a quella di Maria SS. dei Miracoli. Era obbligatorio, per i componenti di qualsiasi Confraternita, partecipare alle **processioni del Corpus Domini e sua Ottava** e a quelle **del Viatico**. Lo Statuto della *Comp. del S. Monte di Pietà* (cap. 12°) prevedeva l’espulsione per chi si assentasse, “senza legitima causa”, da tali processioni, a cui i fratelli dovevano partecipare “vestiti con loro sacchi, portando nelle loro mani torce accese”. Lo Statuto della *Comp. dell’Immacolata* ordina, per il Giovedì Santo, “l’aggregatione e radunanza dei fratelli, per andare processionalmente ossequiando il S. Sacramento”. E prevede l’espulsione per chi non interverrà alla processione del Corpus Domini e sua Ottava, e a quella dell’Immacolata, “così alla Santa Communion come alla Processione con habito”, e non parteciperà “almeno quattro volte (alla processione dei giorni intermedi) nell’Ottava del Nome di Gesù a’ 14 Gennaio”, solennizzata dai frati del convento di S. Francesco. L’espulsione dalla *Comp. di S. Maria dello Stellario* era sancita dal 2° dei Capitoli per chi si astenesse “di intervenire col sacco nella processione del Corpus Domini e sua Ottava”. Lo Statuto della *Congr. del Purgatorio aggregata con la Confr. di S. Oliva* obbligava i confrati di S. Oliva a intervenire - oltre che “alla processione del SS.mo Sacramento e sua Ottava con sue torcie - alla processione di S. Sebastiano, S. Biasio, S. Croce e Maria Vergine dei Miracoli”. La partecipazione a quest’ultima processione è stabilita come obbligatoria in Statuti di quasi tutte le Confraternite. La *Comp. di S. Maria di Tutte le Grazie* obbligava i propri confrati a “fare (ossia a partecipare al)la processione” ogni Giovedì Santo, vestiti “con il Saccho”. L’art. 15° dello Statuto del 1944 fissa per la *Congr. di Maria SS. della Salute* l’obbligo di intervenire, al completo, “alle processioni dell’Ottava del Corpus Domini, dell’Immacolata e di Maria SS. dei Miracoli” e “ad altre, dietro espresso e formale invito”. La partecipazione alle processioni del Corpus Domini e di Maria SS. dei Miracoli è prevista in Statuti di Confraternite e Congregazioni, fino a quello recente (del 1998) della Confraternita del SS. Crocifisso.

c) Partecipazione a processioni proprie di Confraternite. Qualche Confraternita gestiva, secondo una cadenza ricorrente, una propria processione eseguita nella propria chiesa o che compiva il giro del quartiere pertinente a quella chiesa. L’originario Statuto della *Comp. del SS. Sacramento* (cap. 3°) prescrive ai confrati che “ogni terza domenica di mese (...) venghino tutti alla Processione del SS. Sacramento che si suole sempre fare nella Maggiore Chiesa”. Il cap. 23° dello Statuto del 1596 ordinava ai confrati della *Comp. dell’Immacolata* di accompagnare, ogni ultima domenica di mese, “*la processione che si suol fare nel Convento di S. Francesco*, la quale deve uscire per la porta della Sacristia del detto Convento ed (*al ritorno*) entrare per la porta della Chiesa”. Il 6° dei Capitoli del 1604 della *Comp. del Rosario* prescriveva che i confrati dovessero “ogni prima *Domenica* (di mese) con loro sacchi andare alla *processione del convento* (che compiva cioè il giro del quartiere circostante il convento) *dei Domenicani di S. Maria della Stella*; e mentre non ci è la Compagnia del Nome di Jesu, andare alla processione della *seconda et terza domenica*”. La *processione del Nome di Gesù*, non essendosi poi fondata l’omonima Compagnia, si faceva ogni 1° gennaio (come si evince dal 6° dei Capitoli del 1681). Il 2° dei Capitoli della *Comp. della Madonna di Tutte le Grazie*, fondata nel 1666, obbligava i confrati a processionare, “con sacchi e (con) lumi nelle mani, ogni terza domenica del mese, la reliquia di S. Rosalia”. I confrati della *Comp. dell’Annunziata* eseguivano, nel quartiere dell’omonima chiesa, la processione con la statua della Madonna del Carmelo, ogni seconda Domenica di mese (v. C. CATALDO, *I giardini di Adone*, Tra-

pani 1992, p. 239). Per il 4° degli obblighi stabiliti nel 1728, i *confrati dei Sette Dolori di M. V.* partecipavano, *ogni prima Domenica di mese*, alla processione con la statua dell'Addolorata, nel quartiere di S. Oliva, e, il Venerdì Santo, alla "Processione della Passione di Cristo Signor Nostro, con rappresentare li 7 Dolorosi Misterij della Beata Vergine, (tanto) con li Vari (ossia con i ferecoli), quanto con personaggi, (e) con portare divotamente il Cristo nel Sepolcro della Madrice Chiesa". Ai *congregati di Maria SS. dei Miracoli* l'art. 6° dello Statuto del 1751 prescriveva di "uscire processionalmente la Domenica in Albis" e "portarsi nella Ven. Chiesa di Maria SS. dei Miracoli, ove si porta (anche) il Clero, a prendere l'Imagine (ossia la statua) di Nostra Signora de' Miracoli" e accompagnarla in chiesa madre. Più recentemente, la *Congr. di S. Maria dell'Alto*, per Statuto del 1925, prescrisse ai suoi componenti, "nei Venerdì di Quaresima il pio esercizio della Via Crucis attraverso la via che conduce alla chiesa della Madonna dell'Alto" e la celebrazione, nella suddetta chiesa, dei "Misteri di Cristo sulla sua Passione e morte", con Comunione generale. Comunione che è prescritta anche nella festa della Natività di Maria (l'8 settembre), da concludersi con la processione del quadro della Madonna.

d) Partecipazione a "questue" (con "coppo" o con "tazza") e alla cerca di grano, di mosto, di tonni. La questua per la Confraternita, citata in vari Statuti, si faceva con "coppo" o con "tazza". Il coppo era un vasetto, a forma conica, di legno o metallo, per raccogliere elemosina spicciola; la tazza era un vassoio o quantiera, che, usato in previsione di elemosine abbondanti, i confrati tenevano su un tavolo, all'ingresso della loro chiesa. Il cap. 16° dello Statuto (del 1597) della *Congr. della SS. Trinità* (residente nella chiesa omonima) prescrive: "Ogni fratello va obbligato a far la questura col solito Coppo e le Tazze nel tempo delle 40 Ore, ed avendo egli legittimo impedimento, dovrà esso trovare il suo cambio; e mancando dal suo obbligo, sarà cancellato. Perciò si esortano tutti li fratelli a contribuire la loro limosina nel coppo e tazze, che serviranno per sussidio e sollievo di tante spese giornali della Congregazione e per onore e decoro della nostra Chiesa e per utilità delle loro anime". Il cap. 6° dello Statuto della *Congr. del Purgatorio*, consigliando di dare, nella questua, con la propria persona "ogni sorta di edificazione, deportandosi con ogni modestia e decenza", aggiunge: gli incaricati per la questua, al Venerdì, vadano "ognuno al loro quartiere assignato, pigliando la elemosina nel coppo, non però nella mano; ed avendola, subito si partino", ossia si avviino a consegnarla al Tesoriere. Era cancellato da confrate chi si rifiutasse di questuare per un anno, a meno che non si facesse supplire da un altro. Nel 7° dei Capitoli del 1604 per la *Comp. del Rosario* si esige perentoriamente che i confrati, con turni di due per volta, "habiano di andari, li festi comandati, vestuti di loro sacchi, alla cerca di denari; altrimenti quelli che mancheranno siano obbligati di (pagare) tarì 1 per (ciasc)uno di loro alla Confraternita, tante volte quante volte mancheranno". Nei patti stilati il 29 agosto 1666 tra i confrati della *Comp. di S. Maria di Tutte le Grazie* e i frati di S. Maria di Gesù, si stabilì che i confrati non impedissero ai frati di "fare la cerca dell'airi o di musto o di tunno o d'altra sorte" e che non questuassero per la città due mesi prima la festa della Titolare e cioè nei mesi di luglio e agosto. Nello Statuto (forse del 1687) della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.* è prescritto che i confrati "incomincino a questuare *dalla prima Domenica di Ottobre sino all'ultimo giorno delle 40 Ore*", ossia sino al 26 dicembre; "nel qual tempo si proibisce per altre Chiese", la questua "con tazza". Per il cap. 5° dello Statuto (del 1728) della *Congr. dell'Opera Santa della Misericordia*, ogni lunedì sera, dopo la riunione, il Cancelliere destinava tre confrati "per questuare la limosina colli coppì, per le Messe dei defunti poveri e per l'utensili necessari della Congregazione"; e, secondo il cap. 10°, dovendosi seppellire un defunto povero, "due confrati, con due coppì alli mani, per le strade" erano tenuti a raccogliere "l'elemosina per

l'anima di quel defunto". *Ogni Domenica* - sancisce il cap. 11° dello Statuto per la *Congr. del SS. Viatico* - "due Fratelli designandi dai Superiori, far dovranno per la Città la cerca delle limosine per lo Santissimo Viatico ed altri bisogni della Congregazione".

12) Norme sulla condotta da tenersi nelle processioni. Sulla condotta da tenersi nelle processioni, gli Statuti dettano norme, quali le seguenti. Il Cap. 15° della *Congr. notturna di Maria SS. dello Stellario*) prescrive ai confrati che, mentre vanno in processione "con la Croce innanzi e due torcie", per strada non debbano "salutare né render saluto col capo, ma andare devotamente, senza guardare alcuno". Nel cap. 16° della *Congr. notturna di S. Maria del Miele*, alla prescrizione di "andare devotamente senza guardare alcuno" e "di non salutare né rendere saluto ad alcuno", segue quella per cui, incontrando forse qualche persona di riguardo, ci si doveva "non levarsi la berretta ma (*salutarlo*) collo renderli saluto col capo". Forse, anche andando "senza guardare alcuno", i congregati potevano "rendere saluto col capo" a chi li avesse salutato con la voce.

13) Norme sul segreto da osservarsi per l'operato interno della Congregazione. Norme statutarie vietano di svelare ad estranei quanto accadesse o si trattasse in Congregazione. Il cap. 22° della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.* vieta di "rivelare a forestieri segreto alcuno della Congregazione". Il trasgressore la prima volta era rimproverato dal Governatore, la seconda volta era "pubblicamente penitenziato ad arbitrio dell'Officiali", la terza volta era espulso. Al cap. 14°, lo Statuto della *Congr. dell'Opera Santa* (del 1728) prescrive il "licenziamento" per il confrate che abbia rivelato "le cose interiori che si facciano nella Congregazione a chi non sia della Congregazione". Anche lo Statuto della *Congr. femminile della Buona Morte* (del 1769) prescrive che "di quanto si praticherà di spirituali esercizi, mortificazioni e penitenze che si faranno nel tempo del Ritiro, dovrà tenersi segreto e non parlarne con altri", ma non si fa cenno della pena assegnata.

14) Norme sul comportamento da seguire, al termine di una riunione di Congregazione. Nel cap 19° della *Congr. nott. della SS. Trinità* (del 1597), con sede nella chiesa del Soccorso - e la norma è ripetuta nei suoi Statuti dei successivi tre secoli - si ordina che nessun confrate, "finita la Congregatione, s'abbia da fermare per le piazze, facendo conventicole, ciarlare, burlare e ridere, ma che *recto tramite*, se ne abbia d'andar in casa, contemplando la Passione di Cristo Signor nostro e la meditatione che haverà inteso in Congregatione". La stessa prescrizione è nel cap. 23° dello Statuto della *Congr. nott. di S. Maria del Miele* (del 1662) e nel cap. 2° dello Statuto della *Congr. di Maria SS. dei Miracoli* del 1909 e del 1913. Anche nell'art. 34° dello Statuto della *Congr. femminile di Gesù, Maria e Giuseppe* si prescrive che le consorelle, al termine delle riunioni, "quietamente e modestamente usciranno dalla chiesa, per ritornare, senza fermarsi e cicalare, alle rispettive case".

15) Particolari "uffici" di confrati "Lanternieri" e "Portinai". Statuti di Confraternite dal '500 all'800 prescrivono la nomina di uno o più confrati a "Lanternieri". La loro funzione è così espressa nel cap. 13° della *Congr. nott. della SS. Trinità* (1597), con sede nella chiesa omonima: "Più fratelli, col lume acceso, accompagneranno al Padre che, dopo la Congregazione, si porterà alla sua casa", per "non permettere che andasse solo e nelle tenebre, dappoiché tanto si è faticato per il bene spirituale di tutti li fratelli". Secondo il cap. 7° dello Statuto della *Congr. del SS. Crocifisso* (1876) e il 12° di quello della *Congr. dell'Ecce Homo* (1899), i Lanternieri devono anche accompagnare

“i Padri dei santi Esercizii”. Alcuni Statuti indicano ai confrati “Portinai” il dovere di “vegliare: 1) che non entrino delle donne in chiesa” né “ragazzi dai sette anni in giù”, durante le congregazioni serotine e gli esercizi; “2) che non entrino persone scostumate ed ubbriache e con espressa intenzione di mettere in ridicolo le sagre cerimonie e di profanare, come che sia, la casa di Dio; 3) di tener cura di cacciare fuori i cani, se per caso n’entrassero, od altri animali bruti di qualunque sorta”. Per “l’ufficio di Portinai” dovevano assegnarsi confrati “maturi in età, prudenti” e con “un atteggiamento dignitoso”.

16) Possesso e funzione di particolari oggetti (“scapolare”, “insegna grande”, “abito per la protezione della SS. Trinità”, “catenella con la rubrica”). Per Statuto della Confr. dell’Annunziata, “deve ogni Confratello portare l’abito di N.ra Sig.ra del Carmine per godere delle infinite indulgenze, come portare indosso *lo scapolare nell’abito della Compagnia*”. Secondo il cap. 1° dello Statuto del 1864 per la Congr. di Maria SS. Addolorata (che ricalca il 3° degli obblighi fissati nel 1728), il congregato, “portando *l’abito di Maria SS.ma*”, doveva “continuamente considerare ai principali dolori che la Beatissima Vergine soffrì nella Passione e Morte del suo SS.mo Figlio”. Nella Comp. del S. Monte di Pietà, il Priore cessante dalla carica consegnava al successore “*l’insegna grande, ov’è dipinta l’immagine di Christo Signor Nostro, (la) quale porterà sul petto*”. Di abiti e “catenelle” con funzione protettiva e apotropaica è cenno in alcuni Statuti. Per l’art. 16 di quello della Congr. nott. della SS. Trinità, con sede nell’omonima chiesa, i congregati devono “*portare nel dorso il suo abito*”, cioè quello della SS. Trinità, “*per godere la sua protezione* e le innumerabili indulgenze concesse da diversi Pontefici, e specialmente negli giorni della santi Giubilei”. Una “catenella” simboleggiante “schiavitù” a Maria operava contro diaboliche insidie. Secondo il cap. 16° dello Statuto della Congr. nott. di Maria SS. dello Stellario i congregati, “devono in segno di questa schiavitù, portare di sopra (*ossia indosso*) *la catenella con la rubrica che dà la Congregazione*, e quella, nell’ultimo (*momento*) di sua (*ossia loro*) vita, terranno in mano, acciò, protestandosi per la (*ossia professando la loro*) schiavitù di (*ossia a*) questa Gran Signora, possano scanzare la tentazione del diavolo infernale”. È identica, nel cap. 17° dello Statuto della Congr. nott. di Maria SS. del Miele, la prescrizione di “portare di sopra” “*la catenella con la rubrica*”, da tenere in mano negli ultimi momenti di vita, per “scampare le tentazioni del diavolo infernale”.

17) Usanza della Congregazione di S. Pietro di apprestare il 21 giugno un altare “nel piano della Maggiore chiesa”, in onore di Maria SS. dei Miracoli. Per norma statutaria, la Congr. di S. Pietro il 21 giugno apprestava “ogn’anno un altare nel piano della Maggiore Chiesa”, in onore di Maria SS. dei Miracoli, “principale Padrona” di Alcamo.

18) Distintivi (“abitini”, dialettalmente “abiteddi”) di Congregazioni. In recenti Statuti si prevede, per distintivo di confrati o consorelle, un “abitino” - cioè un nastro con due “pezzuole” o con una “medaglia” - denotante l’appartenenza a una Congregazione. Lo Statuto del 1891 prescrive, per le consorelle della Congr. delle Figlie di Maria Immacolata, un *abitino*, formato da “due pezzuole” di lana di color celeste, lunghe cm. 25 e larghe cm. 20, “legate da due nastri” in “color bianco di seta”: la pezzuola scendente sul petto raffigurava “l’immagine dell’Immacolata”; quella scendente dietro le spalle, “il monogramma della Vergine sormontato da una Croce con attorno delle stelle e, sotto, i nomi di Gesù e Maria, stemma della Congregazione”. Per Statuto del 1927, i *con-*

gregati di Maria SS. del Carmelo dovevano “portare sempre, sotto le vesti, un piccolo scapolare o la *medaglia*” della loro Titolare. Le *consorelle di Maria SS. Addolorata* per Statuto del 1952, portano “la *medaglia* di Maria SS. Addolorata, con nastro violaceo”, orlato di nero. Secondo lo Statuto del 1998, i *confrati del SS. Crocifisso* “portano un distintivo (denominato “*abiteddu*”), costituito da due rettangoli di circa cm. 11,5x13, in cartoncino rivestito da velluto rosso con sovrapposta cornice in velluto blu, collegati da due nastri di colore giallo. Il rettangolo che va sul petto del confratello reca al centro un Crocifisso, quello che va sulle spalle reca la scritta JHS. Sopra il velluto possono aggiungersi dei ricami in oro”.



Congregate di Maria SS. Addolorata, con “abitino” e standardo.

19) “Stendardi in fondo rosso” di Congregazioni. Alcuni Statuti prescrivono che le Congregazioni, per intervenire alle processioni, abbiano uno standardo, “in fondo rosso”. Il cap. 12° dello Statuto del 1876

prescriveva che quello della *Congr. del SS. Crocifisso* fosse “in fondo rosso vermiglio, bordato azzurro ed orlato rosso”, con “uno scudo ricamato nel mezzo, coll’immagine del SS. Crocifisso e qualche adorno sacro”; e che l’asta dello standardo fosse “sormontata da una croce di legno dorata o di metallo, come le due bacchette d’uso”. La *Congr. del SS. Ecce Homo* - per il cap. 12° dello Statuto del 1899 - ebbe il suo standardo in “fondo rosso vermiglio, orlato con frangia dorata e ornato con fiocchi dorati”, con “un ovale nel mezzo, coll’immagine del SS. Ecce Homo e qualche adorno sacro”, e l’asta e le bacchette nella stessa struttura che qui si è indicata per la *Congr. del SS. Crocifisso*. Anche lo standardo della *Congr. maschile della Madonna di Pompei*, fondata nel 1897 nella chiesa di S. Tommaso, aveva “fondo rosso, con qualche ricamo”, e “uno scudo ricamato nel mezzo, coll’immagine della Madonna di Pompei”.

20) “Diritto” di portatori di stendardi e “bacchette”. Norme statutarie sanciscono il “diritto” di portare stendardi e “bacchette”: queste erano aste in legno o in metallo, sormontate da croce o da altro emblema religioso e usate per regolare l’ordine nelle processioni. Si legge in vari Statuti che - “secondo antico costume in tutte le Congregazioni” - è “diritto del Governatore”, o della Governatrice, “della passata gestione il portare lo standardo nelle processioni” e che “appartiene al 1° e al 2° (o alla 1ª e alla 2ª) Assistente della stessa gestione il diritto delle bacchette”.